



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 137 del 12/11/2010 -
Determinazione nr. 2682 del 12/11/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Sistema Ambiente S.r.l. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane provenienti dal depuratore ubicato in via Chiavornicco (8.000 a.e.) a servizio delle località Centro e Pasch in comune di Cordenons.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- La Società Sistema Ambiente S.r.l. con nota del 29.07.10 ha presentato, a nome dell'Amministratore Unico, l'istanza di modifica dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 419 del 17.02.10 in quanto gestore del servizio idrico integrato del comune di Cordenons e titolare dei soli scarichi dal depuratore di via Chiavornicco (8.000 a.e.) e di emergenza della stazione di sollevamento "acque nere" sita in via Ponte del Vado, pervenuta in data 30.07.10 e assunta al prot n. 61844 del 30.07.10;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 11.10.10 assunte al prot. n. 77347 del 13.10.10;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti documenti sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue di data 08.10.10;
- nota integrativa di data 11.10.10;
- Tav. 2.1 del settembre 2007, sottoscritta anche da professionista abilitato;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati:

1. nota prot. n. 7772 del 19.04.10, assunta al prot. n. 37128 del 22.04.10, con precisazioni inerenti la stazione di sollevamento degli scarichi dai due impianti di via Chiavornicco e con estratto planimetrico scala 1:250;
2. allegati all'autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 147 del 20.01.10, relativa allo scarico dall'impianto di depurazione di Chiavornicco (5.000 a.e.), a firma del Responsabile del Settore Ambiente del Comune:
 - planimetria scala 1:5000 con configurazione rete fognaria del comune di data luglio 2005;
 - planimetria rete fognaria scala 1:10.000 di data aprile 2004 anche a firma dei progettisti;
 - schema idraulico della rete fognaria scala 1:5.000 del giugno 2004;
3. allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 419 del

17.02.10:

nota integrativa del 04.02.10, sottoscritta dal titolare dello scarico;

documentazione allegata alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 322 del 16.10.2000 di approvazione del progetto generale, delle varianti e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto di depurazione, sottoscritti dal Direttore dei Lavori:

- relazione tecnica;
- relazione tecnica relativa all'impianto di depurazione di data 28.12.99;
- estratto catastale scala 1:2.000;
- allegato n. 2: planimetria generale scala 1:250;
- allegato n. 3 bis: viste prospettive dell'impianto;
- allegato n. 6: impianto trattamento bottini-macchinari;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza, alle integrazioni, alla precedente autorizzazione e dal sopralluogo del 18.11.05 che:

- a) il sistema fognario di tipo "separato" a servizio delle località Centro e Pasch si suddivide in due reti, identificate nello schema idraulico rete fognaria, in cui confluiscono rispettivamente:
 - a) le acque reflue domestiche e industriali ("rete separata nera");
 - b) le acque meteoriche di dilavamento ("rete separata acque meteoriche");
- b) l'istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi (individuati nella planimetria generale scala 1:5.000):
 - scarico terminale (ID 4) sul corso d'acqua superficiale Roggia Viasol proveniente dall'impianto di depurazione di via Chiavornicco (8.000 a.e.) a servizio della "rete separata nera" di cui al punto 1 lettera a);
 - scarico (SCAN 1) di emergenza della stazione di sollevamento "acque nere" (si attiva solo in caso di avaria o guasto dell'impianto di pompaggio delle "acque nere" al depuratore);
- c) il carico totale organico biodegradabile dell'agglomerato è di 8.000 abitanti equivalenti (a.e.);
- d) l'impianto di depurazione:
 - ha potenzialità di progetto di 8.000 a.e. e attualmente ne tratta circa 5.500 (5.399 di origine domestica e 101 di origine industriale);
 - è costituito dalle seguenti apparecchiature: sistema di microstaccatura, comparto di sollevamento, dissabbiatore e classificatore sabbie, n. due bacini di ossidazione, n. due vasche di sedimentazione, vasca di disinfezione del tipo a "chicane" e, per i fanghi, ispessitore meccanizzato e nastropressa;
 - è dotato di una linea per il trattamento rifiuti, attualmente non utilizzata, costituita dalle seguenti apparecchiature: filtrococlea a cestello per la microstaccatura e dissabbiatura, sollevamento, bacino di accumulo e condizionamento chimico aerato e vasca di sedimentazione dalla quale i rifiuti potrebbero, in caso di iscrizione nell'elenco dei gestori che trattano rifiuti (ex art. 110 del D.Lgs. 152/06), essere inviati all'ingresso del depuratore;
 - i sistemi di controllo di processo prevedono un misuratore di ossigeno disciolto nelle vasche di ossidazione e un misuratore di portata ad ultrasuoni posto all'ingresso dell'impianto;
 - l'impianto è dotato di un sistema di teleallarme che si attiva in caso di avaria alle pompe di sollevamento e mancanza di energia all'impianto;
 - nell'estratto planimetrico in scala 1:250, allegato alla nota del 19.04.10, in uscita dall'impianto di disinfezione è indicato il pozzetto per i campionamenti con la dicitura "pozzetto di scarico e prelievo dei campioni";

DATO ATTO CHE in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione l'Amministratore Unico pro-tempore della Società Sistema Ambiente S.r.l. ha dichiarato che "gli scarichi... non hanno

caratteristiche qualitative e quantitative diverse rispetto a quelli precedentemente autorizzati...; il sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, i sistemi di depurazione e di scarico non sono variati rispetto a quelli descritti ed indicati nella documentazione allegata alla precedente richiesta di autorizzazione da parte del Comune”;

ACQUISITO AGLI ATTI in copia Verbale di Assemblea n. 7 del 29.06.2009, con il quale l'Autorità d'Ambito “Occidentale” ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato per l'intero ambito territoriale e con effetto per i comuni che hanno la qualità di socio alla Società GEA S.p.A con sede legale in Pordenone (PN) Piazzetta del Portello n. 5 ed alla Società Sistema Ambiente S.r.L. con sede legale in Brugnera (PN), Via San Giacomo n. 9, in conformità al Piano d'Ambito approvato con deliberazione n. 2° del 29.05.2009, alla Carta provvisoria del Servizio Idrico Integrato ed al Disciplinare Tecnico allegato al verbale di assemblea;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio entrambe a firma dell'Amministratore Unico pro-tempore della Società Sistema Ambiente S.r.l. e di data 29.07.10;

DATO ATTO che è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota in data 06.09.10 prot. n. 68773 e con la medesima nota è stato chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e al Comune di Cordenons;

DATO ATTO:

- di quanto concordato, relativamente a scarichi da depuratori con potenzialità maggiore a 2.000 abitanti equivalenti, con ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone in occasione degli incontri congiunti del 16.05.08 e 17.03.09 in merito al trattamento di disinfezione, ai controlli degli scarichi, alla trasmissione dei dati, nel rispetto della normativa (all. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 04.11.10 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2, 3 e 4 del dispositivo, riguardanti fra l'altro la disciplina da rispettare agli scarichi, i controlli da effettuare, la manutenzione delle apparecchiature;

RITENUTO necessario, come concordato con ARPA e ASS n. 6 nel suddetto incontro di data 04.11.10, che la Società Sistema Ambiente S.r.l. trasmetta, contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico e in numero di cinque copie, debitamente sottoscritte da professionista abilitato e dal titolare dello scarico, planimetria aggiornata, sostitutiva della tavola 2 del novembre '99 e della tavola 2 del settembre 2007, anche con l'indicazione dei particolari relativi al pozzetto di campionamento finale e alla stazione di sollevamento, qualora presente, di idonea legenda e di tutte le apparecchiature e manufatti presenti nel depuratore, ivi comprese le apparecchiature per l'eventuale futuro trattamento di rifiuti ex art. 110 del D.Lgs. 152/06;

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 04.02.1977, in particolare l'allegato 4 punto 7 in cui, tra l'altro, si prevede che *“le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di macchine tale da assicurare una adeguata riserva...Le stazioni di sollevamento devono essere munite o collegate ad idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia”;*

RITENUTO di dover imporre che la stazione di sollevamento “acque nere” sia munita di un numero di pompe tali da assicurare un’adeguata riserva e che sia individuata una procedura per limitare al più breve tempo possibile l’interruzione dell’alimentazione elettrica;

CONSIDERATO che il sistema di fognatura convoglia anche scarichi di acque reflue industriali;

RITENUTO che, ai sensi degli art. 101 e 105 del D.Lgs 152/06, debbano essere rispettati i limiti delle tabelle 1 e 3 dell’allegato 5 alla parte terza del Decreto medesimo;

CONSIDERATO che l’efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere modalità di gestione della documentazione attestante interventi di taratura e manutenzione sugli impianti, come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l’istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 174,40 introitati:

- € 74,40 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – “Autorizzazioni”
 - € 100,00 al Cap. 3580.20 “Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006” – Istruttoria pratiche”
- giuste reversali n. 5860 e 5861 del 24.09.10;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all’ARPA FVG
- € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia, in quanto l’istruttoria per singolo punto di scarico era stata fatta in occasione del rinnovo autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 419 del 17.02.10 pari pertanto all’importo versato salvo eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall’ARPA che saranno comunicati qualora dovuti;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, come successivamente modificato, la Società Sistema Ambiente S.r.l. è autorizzata, in persona dell'Amministratore Unico Pro tempore, agli scarichi di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione di via Chiavornico (8.000 a.e.) a servizio delle località Centro e Pasch e dalla stazione di sollevamento (scarico di emergenza), come descritti nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata, per lo scarico dal depuratore, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che convogliano anche scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare le tabelle 1 e 3 dell'allegato 5 alla parte terza; il sistema di riferimento per il controllo dello scarico dall'impianto di depurazione di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza si intende riferito al rispetto della concentrazione limite;
 - b) il trattamento di depurazione in atto deve assicurare per il parametro *Escherichia coli* l'abbattimento almeno del 90% del valore rilevato all'ingresso dell'impianto rispetto a quello rilevato allo scarico finale, nel caso in cui il valore di *Escherichia coli* allo scarico non sia già inferiore a 5.000 UFC/100 mL. In ogni caso le concentrazioni del parametro *Escherichia coli* nello scarico dal depuratore non dovranno essere tali da determinare la compromissione dell'uso previsto delle acque;
 - c) entro il 16.02.11 per il parametro *Escherichia coli* deve essere rispettato, per lo scarico dall'impianto di depurazione, il limite di 5.000 UFC/100 mL; il trattamento di disinfezione utilizzato non dovrà essere tale da determinare la compromissione dell'uso previsto dalle acque;
 - d) le apparecchiature dell'impianto di depurazione, la stazione di sollevamento e i sistemi di controllo devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione;
 - e) la stazione di sollevamento deve essere munita di un numero di pompe tali da assicurare un'adeguata riserva e deve essere individuata una procedura per limitare al più breve tempo possibile l'interruzione dell'alimentazione elettrica;
 - f) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, gli eventi (avaria o guasti dell'impianto di pompaggio delle "acque nere" al depuratore) che comportano l'attivazione dello scarico di emergenza (SCAN 1);
 - g) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo a

disposizione dell'autorità di controllo;

- h) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto g) a firma del tecnico incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
- i) i fanghi e i materiali che si generano dal trattamento di depurazione devono essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente; in particolare gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume nelle vasche di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie delle vasche medesime e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
- j) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
 - lo scarico dall'impianto di depurazione, dalla stazione di sollevamento e i punti di immissione nel corpo idrico recettore;
 - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.

3. I campionamenti delle acque reflue devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.Lgs. 152/06 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- I. i dispositivi e i manufatti per i campionamenti devono essere idonei allo scopo;
- II. venga concordata con ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone una procedura finalizzata all'effettuazione delle attività di controllo e autocontrollo, con particolare riferimento alle modalità di prelevamento (uso di campionatori automatici refrigerati);
- III. dovranno essere effettuati, con l'ubicazione e la frequenza precisati e a intervalli regolari nel corso dell'anno almeno i seguenti autocontrolli, dalla data di ricevimento o del ritiro del presente atto:
 - a) BOD, COD, Solidi sospesi e *Escherichia coli* con frequenza mensile il primo anno, almeno ogni quattro mesi negli anni successivi (se uno dei 4 campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni) in ingresso e uscita dal depuratore in maniera immediatamente consequenziale;
 - b) sui reflui in ingresso al depuratore, con frequenza almeno annuale sui parametri: azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso;
 - c) sui reflui all'uscita dal depuratore con frequenza almeno annuale sui parametri: azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, tensioattivi totali, idrocarburi totali, zinco, cloruri, fosforo totale, grassi e oli animali e vegetali e pH;in vasca di ossidazione:
 - d) con frequenza almeno bisettimanale sui parametri solidi sedimentabili dopo 30' e pH;
 - e) con frequenza almeno mensile sui parametri solidi sospesi totali, solidi volatili e indice di volume del fango (SVI);
 - f) con la frequenza che si ritiene opportuna (si suggerisce almeno una volta all'anno), al fine di controllare l'attività biologica nell'impianto su Indice Biotico del fango (S.B.I.);i rapporti di prova di cui alle lettere a), b), c), ed f) devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo, anche nella forma cartacea; gli autocontrolli previsti alle lettere d) ed e) e la frequenza dei controlli di cui alla lettera f) devono essere annotati su apposito quaderno o registrati con altra modalità da parte di personale incaricato e messi a disposizione dell'ente di controllo;
- IV. i prelievi per il controllo dei parametri di cui ai punti III a), III b) e III c) devono essere svolti con le modalità concordate con ARPA nella procedura di cui al punto II);
- V. le analisi di cui ai punti III a), III b), III c) e III f) devono essere affidate a laboratorio

accreditato o a tecnico abilitato, secondo metodiche ufficiali APAT CNR-IRSA edizione 2003;

- VI. i risultati delle analisi di cui ai punti III a), III b) e III c) devono essere inviati con frequenza mensile o quadrimestrale o annuale al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA su idoneo supporto informatico o via Internet mediante posta elettronica in formato non modificabile tipo PDF o similare; i tabulati di invio dei dati analitici dovranno contenere almeno le seguenti informazioni accessorie: data e orario di campionamento, portata dello scarico, percentuali di abbattimento dei parametri BOD, COD, Solidi Sospesi e *Escherichia coli*, qualora controllati;
 - VII. deve essere predisposto un calendario annuale dei controlli di cui ai punti III a), III b), e III c) da comunicare all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone per eventuali interventi di esecuzione di prelievi in contraddittorio e di convalida, entro un mese dalla data di ricevimento o di ritiro del presente provvedimento per i primi controlli e, successivamente, con frequenza annuale.
4. la Società Sistema Ambiente S.r.l. deve inviare, contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico e in numero di cinque copie, debitamente sottoscritte da professionista abilitato e dal titolare dello scarico, una planimetria aggiornata, sostitutiva delle tavole n. 2 del novembre '99 e n. 2 del settembre 2007, anche con l'indicazione dei particolari relativi al pozzetto di campionamento finale e alla stazione di sollevamento, qualora presente, di idonea legenda e di tutte le apparecchiature e manufatti presenti nel depuratore, ivi comprese le apparecchiature per l'eventuale futuro trattamento di rifiuti ex art. 110 del D.Lgs. 152/06;
 5. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
 6. E' facoltà della Società Sistema Ambiente S.r.l. stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento degli impianti.
 7. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
 8. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
 9. La presente autorizzazione è valida fino al 02.02.14. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
 10. La presente autorizzazione sostituisce, per quanto riguarda la sola parte relativa agli scarichi

dalla rete separata per reflui domestici e industriali (“acque nere”), la Determinazione. Dirigenziale n. 419 del 17.02.10.

11. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell’attivazione dello scarico.
12. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
13. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
14. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
15. Di dare atto che eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall’ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
16. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Sistema Ambiente S.r.l. quale titolare della presente autorizzazione, all’Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Cordenons, nonché all’ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 12/11/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni